

Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri

LA NOTA

*Monitoraggio sulla legislazione, la giurisprudenza, le disposizioni
fiscali e previdenziali, gli indicatori economici attinenti la profes-
sione degli ingegneri*

16 - 31 dicembre 2009



Roma, dicembre 2009



Riforma degli Ordini professionali

Un nuovo albo per soli laureati triennali tecnici. È quanto verrà chiesto a gennaio in Parlamento, con un'apposita proposta di legge, per separare i laureati iuniores dai vari Ordini tecnici in cui oggi sono collocati. L'iniziativa è del Cup tre, ovvero il comitato che raccoglie i professionisti iscritti nelle sezioni B (lauree triennali) degli Ordini. A febbraio verrà anche organizzata una manifestazione nazionale a Roma per sostenere il progetto e coinvolgere università e politica. «In cinque anni iscriveremo 30 mila persone», dicono gli ideatori dell'albo, «su base volontaria». Oggi in Italia gli iscritti nelle sezioni B degli ordini tecnici non sono molti: 6 mila ingegneri, mille architetti, 400 agronomi, 200 geologi e 300 geometri e periti industriali. Andate deluse le aspettative delle riforme del 1999 e del 2004 che puntavano su numeri ben più consistenti, i triennali sono diventati comunque oggetto d'interesse da parte di chi (geometri, periti agrari esperiti industriali) vorrebbe unire laureati triennali e diplomati di scuola superiore in un albo unico. Secondo, il Cup tre, con questa operazione, motivata soprattutto da ragioni previdenziali, i laureati triennali «farebbero solo le comparse».



Riconoscimento titoli professionali ed accademici

Per svolgere professioni regolamentate in Italia stabilmente un professionista straniero dovrà sempre ottenere il decreto di riconoscimento. Sessanta giorni per la pronuncia sull'iscrizione all'albo poi scatta il silenzio-assenso. Per le prestazioni temporanee in Italia si rinvia alla vigente disciplina del decreto legislativo 206/07. Sono queste alcune delle misure di interesse per il settore delle professioni, previste nel decreto di recepimento della direttiva «Bolkestein» (123/2006) sui servizi nel mercato interno, proposto dal ministro Andrea Ronchi e approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri. Plauso degli Ordini per la scelta fatta a favore del principio del paese di destinazione.

La Commissione Europea ha pubblicato la guida «Tutto quello che vorreste sapere sul riconoscimento delle qualifiche professionali». In 66 domande e risposte sono spiegati in modo semplice i diritti di cui gode un cittadino nel momento in cui intende ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale in un altro stato membro. La guida è disponibile all'indirizzo: www.governo.it/backoffice/allegati.

Università

Crediti facili, immatricolazioni in calo, scarsa consistenza dell'organico docente rispetto ai corsi di studi, tutti dati questi che, secondo il X Rapporto sullo stato del sistema universitario messo a punto dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, contribuiscono a definire «critico», a dir poco, il quadro complessivo della formazione on-line. Uno dei nodi principali, evidenzia il Cnvsu, è quello delle risorse finanziarie e del personale. Perché anche se la normativa vigente impone alle università telematiche vincoli sulla disponibilità di docenti più teneri rispetto agli atenei tradizionali (per corso di laurea bastano 3 docenti di ruolo contro i 12), a queste era stato chiesto di allinearsi per assicurare un numero di competenze adeguato a garantire la qualità dell'offerta formativa. Ma nella realtà questo non è avvenuto: solo in 44 dei 74 corsi di studio attivati nell'anno accademico 2009-10 l'organico corrisponde alle richieste dei requisiti minimi della docenza. Complessivamente dei 222 docenti di ruolo teoricamente necessari per consentire l'attivazione dei 74 corsi di studio ne sono presenti solo 42. Ma non solo, perché gli atenei on line sfruttano la possibilità di computare non solo i docenti effettivamente presenti, ma anche le procedure concorsuali bandite e non ancora concluse. Una norma nata per tener conto dei tempi lunghi di espletamento dei concorsi universitari, ma usata in questo caso in modo anomalo visto che in 39 casi, una volta terminato il concorso l'università telematica di turno ha poi deciso di non chiamare alcun docente.

L'università rallenta. Nel 2008 i laureati sono tornati sotto quota 300 mila, gli immatricolati si sono fermati a 307mila (con un calo del 9% rispetto al picco massimo del 2004), perché solo il 68,4% dei neodiplomati sceglie la via verso la laurea (contro il 74,5% del 2002) e diminuisce anche il numero di chi decide di tornare sui libri dopo un'esperienza lavorativa post diploma. Crolla, soprattutto, la puntualità alla laurea, uno dei fiori all'occhiello degli anni d'esordio del "3+2" (grazie anche al fatto che ovviamente a laurearsi per primi sono stati i migliori fra gli studenti "riformati"), oggi tornata ai livelli deludenti: nel 2007/08 solo il 26,8% dei laureati, cioè il 10% in meno rispetto a quattro anni fa, è arrivato al traguardo nei tempi giusti, ed è probabile che la flessione proseguirà nei prossimi anni. Il passo del gambero avviato su alcuni degli obiettivi chiave della riforma degli ordinamenti è fotografato dal decimo rapporto del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (Cnvsu), presentato al Cnr.

Legislazione sui lavori pubblici, appalti e opere pubbliche, rischio sismico, certificazione energetica, fisco professionisti, vita professionale, energia e ambiente, innovazione e ricerca

Per quanto riguarda la *legislazione sui lavori pubblici*:

- ⇒ misure per contenere i ribassi nelle gare di progettazione, sanzioni immediate per le Soa e per le imprese che presentano certificati falsi; più tempo per le stazioni appaltanti che si dovranno attrezzare per le verifiche dei progetti con strutture separate; nuovi parametri per la qualificazione delle imprese, obbligo di comprova dei requisiti progettuali nell'appalto integrato e nelle concessioni di lavori pubblici. Sono queste alcune delle novità contenute nella bozza di regolamento del Codice dei contratti pubblici varata la scorsa settimana dal consiglio dei ministri. Il testo, una volta ottenuto l'ok da parte della ragioneria generale dello Stato, sarà inviato al Consiglio di Stato e poi al Consiglio superiore dei lavori pubblici, prima dell'approvazione finale da parte del Consiglio dei Ministri. Successivamente andrà alla firma del Presidente della Repubblica e alla Corte dei conti per la registrazione. Una volta in Gazzetta Ufficiale il testo entrerà poi in vigore nei sei mesi successivi, a parte alcune deroghe. Le sanzioni per le Soa e per le imprese Entreranno in vigore dopo soli 15 giorni dalla avvenuta pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale (e non dopo sei mesi dalla pubblicazione, come è previsto per il resto del regolamento) le disposizioni in materia sanzioni per gli organismi di attestazione; in luogo della pura e semplice revoca, il regolamento prevede le sanzioni pecuniarie, la sospensione dall'attività di attestazione o, nei casi più gravi, la decadenza, recependo le indicazioni che da tempo giungevano dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
- ⇒ per le gare di ingegneria e architettura, fino a fine dicembre 2010, la norma del Codice che consente di di-

mostrare i requisiti di ammissione alla gara su un arco temporale più ampio è applicabile soltanto al fatturato quinquennale e all'organico medio annuo del triennio, ma non ai requisiti decennali sui servizi svolti e sui servizi «di punta». È quanto ha chiarito il ministero delle Infrastrutture, con la circolare del 12 novembre 2009, n. 4649, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2009. Il chiarimento riguarda l'art. 253, comma 15 bis del dlgs. 163/06 che consente fino al 31 dicembre 2010 di documentare i requisiti per l'accesso alle gare di servizi di ingegneria e architettura, con riguardo ai migliori tre anni del quinquennio e ai migliori cinque anni del decennio. La circolare, dopo avere riconosciuto che «l'ampliamento dell'arco temporale utilizzabile per la dimostrazione del possesso dei requisiti minimi introduce una maggiore flessibilità per la qualificazione dei concorrenti», anche «al fine di contrastare gli effetti della crisi economica del mercato che hanno investito anche il settore dei contratti pubblici», chiarisce che il comma 15-bis riguarda i requisiti previsti per i servizi di ingegneria e architettura dal dpr 554/99, ritenendo tali norme (art. 66, comma 1 del dpr 554/99), «di dettaglio», implicitamente compatibili con il Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti devono quindi fare riferimento, nell'applicazione della disposizione agevolativa del «terzo correttivo», ai requisiti del regolamento articolati su base triennale, quinquennale e decennale e non ai requisiti generali del Codice (artt. 41 e 42) che riguardano, per tutti i tipi di appalto, soltanto l'ultimo triennio;

- ⇒ ancora una volta in materia di appalti la Corte di giustizia europea si schiera a favore della massima apertura del mercato. Il 23 dicembre i giudici di Lussemburgo hanno depositato due sentenze, entrambi sfavorevoli all'ordinamento italiano e in particolare al Codice degli appalti. Con la prima (causa C-305/08) viene ammesso che alle gare possano partecipare anche le università e gli enti di ricerca che non hanno fine di lucro. A rivolgersi alla Corte Ue era stato il Conisma (il consorzio

nazionale interuniversitario per le scienze del mare). Anche nella seconda sentenza (causa C-376-08) il principio affermato dalla Corte è quello di una obbligatoria valutazione caso per caso. In questo frangente a subire il divieto di partecipazione era stata un'impresa edile, la Serrantoni, bloccata perché alla stessa gara indetta dal comune di Milano aveva partecipato anche il consorzio stabile di cui l'impresa faceva parte;

- ⇒ il Consiglio di Stato cambia orientamento sull'esclusione dalla gara del partecipante che dichiara di subappaltare lavorazioni per le quali il bando prevede l'esecuzione diretta. Secondo la quarta sezione il concorrente va ammesso se ha i requisiti necessari. La fattispecie oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato riguarda la dichiarazione con cui un concorrente a una gara pubblica (si trattava di un appalto di lavori bandito dal ministero delle Infrastrutture) si era riservato la facoltà di subappaltare lavorazioni per le quali la *lex specialis* imponeva l'esecuzione diretta da parte dell'impresa aggiudicataria, recando una preclusione espressa al ricorso al subappalto. Si è trattato, in particolare, di stabilire se - nel silenzio del bando - fosse ugualmente sanzionabile con l'esclusione l'offerta recante l'erronea dichiarazione di subappalto, ovvero se una siffatta dichiarazione dovesse considerarsi ininfluente ai fini dell'ammissione del concorrente, il divieto di subappalto rilevando nella sola fase esecutiva del rapporto negoziale. Una prima soluzione - ribadita, da ultimo, dalla decisione del Consiglio di Stato, sezione quarta, n. 6708 del 30 ottobre 2009 - considera preferibile la non esclusione del concorrente dalla gara: o meglio, ritiene ammissibile tale esclusione nel solo caso in cui l'operatore economico che abbia manifestato la volontà di ricorrere al subappalto non risulti fornito dei requisiti tecnico-economici necessari a eseguire in proprio anche la parte di prestazioni non subappaltabili;
- ⇒ con la sentenza del 12 novembre 2009, n. 7054, il Consiglio di Stato (sezione V) è intervenuto in merito ai requisiti di partecipazione che devono essere posseduti

dai soggetti partecipanti a gare per l'affidamento di servizi di progettazione. I punti focalizzati sono sostanzialmente i seguenti: 1) è consentito ai raggruppamenti temporanei di professionisti partecipare a gare per l'affidamento di appalti di servizi o concorsi di progettazione, insieme a imprese specialistiche, che tuttavia non rivestono la qualità di «società di professionisti», o di «società di ingegneria, o di «professionista»; 2) il secondo, e conseguente, consiste nella possibilità, concessa agli stessi raggruppamenti temporanei di professionisti, di utilizzare, ai fini della partecipazione alla gara di appalto, l'avvalimento interno;

- ⇒ concessioni demaniali in gara anche se esiste un diritto di prelazione a favore del concessionario in scadenza. È questo il principio affermato dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con la sentenza del 25 settembre 2009 n. 5765 relativa alla portata del diritto del titolare di una concessione demaniale in scadenza a ottenere il rinnovo della concessione (il cosiddetto «diritto di insistenza» che si traduce in una sorta di diritto di prelazione).

Per quanto riguarda gli *appalti* e le *opere pubbliche*:

- ⇒ ennesimo tonfo del mercato della progettazione. I dati di novembre confermano la tendenza fortemente recessiva della domanda pubblica di servizi di ingegneria e architettura: -55,5% per il valore rispetto a novembre dello scorso anno, -64,9% nel confronto con ottobre 2009. Secondo l'Osservatorio Oice-Informatel, le gare per servizi di ingegneria e architettura promosse il mese scorso sono state 266 per un importo di 34,5 milioni. Con questi risultati il numero dei bandi perde il 27,7 per cento. Da gennaio a novembre risultano bandite complessivamente 3.622 gare, il numero più basso rilevato dal 2000, per 642,1 milioni. Il confronto con il 2008 risulta ancora negativo: il numero di avvisi si riduce del 14,4% e il valore del 10,8 per cento. A parziale recupero, va segnalato il forte incremento delle gare miste, cioè per progettazione e costruzione, con un

classico andamento a forbice rispetto alla tendenza di quelle per ingegneria e architettura. Continua infatti la crescita record degli appalti misti, che nel 2009 hanno raggiunto i 18.758 milioni, segnando un raddoppio (+103,1%) rispetto al 2008;

- ⇒ il maxiemendamento alla Finanziaria non cambia secondo l'Ufficio studi dell'Ance il quadro generale delle previsioni sulle risorse complessive disponibili per le infrastrutture. Si conferma dunque il forte calo in termini reali, -7,8%, dei fondi 2010 rispetto a quelli del 2009. Dai 18,9 miliardi di euro del 2008 le risorse statali per le infrastrutture (ricordiamo che l'Ance stima la spesa effettiva di quell'anno, non gli stanziamenti per competenza) si è passati ai 16,8 miliardi del 2009 e secondo l'Ance a 15,8 miliardi nel 2010. «In particolare - scrive l'Ance - il maxiemendamento non trova soluzione alla mancanza di stanziamenti per l'Anas per il 2010 confermando i timori di un blocco nell'attività ordinaria dell'Ente nel corso del prossimo anno». Qualche residua speranza resta nel decreto legge di fine anno che dovrebbe ripartire la quota di introiti dello scudo fiscale eccedenti le previsioni di 3,7 miliardi contabilizzate in Finanziaria, ma la lista degli interventi da finanziare è già lunghissima, e nella migliore delle ipotesi si tratterebbe di qualche centinaia di milioni rispetto ai 1.260 milioni del 2009.

Per quanto riguarda il *rischio sismico*:

- ⇒ la piccola rivoluzione delle autorizzazioni sismiche nella Regione Calabria è stata digerita con qualche mal di pancia dagli addetti ai lavori. Gli ingegneri, dopo aver visto il nuovo software all'opera in una serie di corsi di formazione, hanno iniziato a chiedere un rinvio della nuova procedura. E, a quanto dicono fonti interne alla Regione, questa proroga dovrebbe arrivare, spostando la partenza della normativa da gennaio a fine marzo. Complice l'impugnativa del Governo, che nel Consiglio dei ministri dello scorso 11 dicembre ha

messo sotto la lente della Corte costituzionale due punti della legge 35/2009. «Almeno due o tre mesi in più ci sarebbero utili». Sintetizza così le richieste dei progettisti Salvatore Saccà, presidente dell'Ordine di Catanzaro. «Rispetto a prima la procedura è molto più complessa. Bisogna fornire dati che sono interni alla fase di calcolo». E, quindi, di non immediata reperibilità. «Inoltre - continua Saccà - c'è la possibilità che il progettista si sia affidato a un collega per il calcolo delle strutture. In quel caso la situazione diventa ancora più complessa perché chi firma il progetto potrebbe non conoscere i dati richiesti». Un eventuale rinvio potrebbe essere speso per adeguare i programmi. «Con le nuove Norme tecniche per le costruzioni dice Francis Cirianni, presidente dell'Ordine degli ingegneri di Reggio Calabria il ricorso ai software è indispensabile. E i software non forniscono alcuni dati richiesti dalla nuova procedura; sono passaggi intermedi che non vengono esplicitati».

Per quanto concerne la *certificazione energetica*:

- ⇒ le Regioni recitano a soggetto sulla classificazione di efficienza di riscaldamento degli immobili. E così rischia di svuotarsi di significato il principale scopo dell'attestato di certificazione energetica: quello di rendere consapevole l'acquirente di un immobile (nuovo o usato) delle prestazioni in termini di basso o alto consumo del fabbricato. Ciò, oltre a garantire trasparenza nel mercato immobiliare, dovrebbe indurre il costruttore o il proprietario-venditore a puntare sul risparmio energetico per poter ottenere prezzi al metro quadrato più alti al momento della compravendita (o, per le locazioni, canoni più alti). Un immobile identico, in una zona climatica uguale, può essere posto in classe energetica D in Friuli, in classe C in Lombardia, in classe F in Liguria, e così via. Quattro regioni (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria) e una provincia autonoma (quella di Bolzano) hanno criteri a sé rispetto a

quelli nazionali. Presto altre regioni dovrebbero aggiungersi alla lista (tra le prime la Toscana). Ma non è solo la classificazione a differire: in Lombardia e in Alto Adige cambiano anche i criteri del calcolo del fabbisogno energetico di un edificio, cioè di quanto consuma all'anno, un dato che dovrebbe essere "scientifico" e valido per tutti gli immobili italiani;

- ⇒ con delibera di Giunta regionale n. VIII/10622 del 25 novembre 2009, la Lombardia si è dotata di linee guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ("Dgr 10622/2009" o anche "linee guida"). Le linee guida, che trovano applicazione per tutte le categorie di impianti a eccezione di quelli idraulici e da fonte geotermica, contengono una sezione dedicata specificamente agli impianti eolici e fotovoltaici. Le linee guida hanno l'intento di armonizzare sul territorio regionale lombardo le procedure amministrative previste per il rilascio dell'autorizzazione unica il titolo che abilita alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Tale scopo diventa necessario ove si consideri che il procedimento amministrativo viene condotto nella Regione lombarda dalle Province, situazione che ha determinato nel tempo lo svolgimento di tanti procedimenti diversi quante sono le province lombarde. Il legislatore regionale ha, pertanto, individuato i cardini del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione unica, che saranno poi sviluppati da ciascuna Provincia: ha elencato i documenti da presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione unica, ha individuato le fasi basilari dello svolgimento del procedimento e le relative tempistiche, ha selezionato gli enti che devono partecipare al procedimento amministrativo e le rispettive competenze;
- ⇒ dal 4 gennaio 2010 potrà essere presentata telematicamente all'agenzia delle Entrate la comunicazione degli interventi sul risparmio energetico per poter beneficiare della detrazione Irpef/Ires del 55 per cento. Dovrà essere utilizzato il software che sarà disponibile nei

prossimi giorni sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il modello e le specifiche tecniche del file telematico sono stati approvati con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate rispettivamente del 6 maggio 2009 e del 21 dicembre 2009;

- ⇒ obblighi e incentivi per ridurre i consumi energetici delle abitazioni: sono quasi 600 i Comuni italiani che hanno adottato innovazioni normative riguardanti l'energia e la sostenibilità ambientale applicata all'edilizia. Circa un terzo di questi impone di adottare le misure per il risparmio energetico anche in caso di ristrutturazione, e non solo di nuove costruzioni: dai pannelli solari all'isolamento termico, dal recupero delle acque piovane all'utilizzo di materiali riciclabili. La ricognizione dei regolamenti edilizi comunali è contenuta nel Rapporto Onre 2009, realizzato da Cresme e Legambiente e presentato nelle scorse settimane. Sono interessanti, innanzitutto, la geografia e la cronologia dei regolamenti. I più attivi sono i Comuni del Centronord e quasi l'80% dei regolamenti verdi è stato adottato negli ultimi tre anni. “Stiamo entrando in una fase nuova e il processo non è lineare. Alcuni enti locali si sono resi conto prima di altri dell'importanza degli aspetti energetici e stanno aggiornando i propri regolamenti edilizi, anche se spesso si nota un certo sfasamento tra queste nuove disposizioni e quelle più vecchie contenute nei piani regolatori e nelle norme tecniche di attuazione”.

Per quanto riguarda il *fisco professionisti*:

- ⇒ slitta a dopo il collaudo il pagamento delle imposte dovute sui compensi di un appalto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 26664 del 18 dicembre 2009, ha accolto il terzo motivo del ricorso di un contribuente che non aveva dichiarato i compensi percepiti per un appalto terminato ma per il quale non era stato ancora effettuato il collaudo;

- ⇒ lo scostamento rispetto ai risultati di Gerico deve essere "grave". Ciò determina l'invio dell'invito al contraddittorio al contribuente. E solo gli ulteriori elementi presuntivi che emergono nel corso dello stesso contraddittorio possono giustificare l'emissione dell'atto di accertamento del Fisco. Sono questi, in sintesi, i passaggi fondamentali del procedimento di accertamento basato sugli studi di settore e sui parametri che gli uffici dell'amministrazione finanziaria devono seguire così come emergono dalle quattro sentenze a sezioni unite della Corte di Cassazione (26635,26636,26637e 26638 depositate lo scorso 18 dicembre)

Per quanto riguarda la *vita professionale*:

- ⇒ non commette reato il libero professionista che usa programmi informatici "pirata". La Corte di cassazione, con la sentenza 49385 del 22 dicembre 2009, ha accolto il ricorso di un geometra condannato nei precedenti gradi di giudizio per aver utilizzato in quattro postazioni di lavoro i software Microsoft Office 2000 e Windows 2000 privi del contrassegno Siae. Un reato previsto dall'articolo 171 bis della legge 633/1941 sul diritto d'autore, in tema di programmi per elaboratore, che prefigura due ipotesi: la duplicazione abusiva e l'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale e imprenditoriale. Per entrambi i casi deve esserci, ovviamente, il "movente" del profitto. Esclusa, per l'impossibilità di provarla, l'accusa della duplicazione, i giudici di merito avevano basato la loro condanna sulla considerazione che l'uso dei programmi pirata in un'attività professionale non può essere considerato semplicemente personale ma deve essere fatto rientrare nello scopo imprenditoriale. Dall'assunto di ritenere imprenditore un libero professionista iscritto all'albo, prendono le distanze i giudici di piazza Cavour. Secondo la Cassazione, l'analogia tra i due diversi tipi di attività, oltre a essere vietata dalla legge e dalla Costituzione, perché farebbe scattare l'applicazione di una norma penale per un caso non espressamente previsto, sarebbe anche in contrasto con la ratio seguita

dal legislatore che, non per una svista o per confusione tra le varie attività, si è limitato a fare riferimento solo alla realtà imprenditoriale e commerciale lasciando fuori le libere professioni. Situazioni tanto diverse, spiega la Cassazione, la cui regolamentazione è affidata ad articoli differenti del codice civile. Una contrapposizione che non viene meno neppure quando l'attività professionale intellettuale viene esercitata con l'aiuto di ausiliari o in forma «collaborativa associata», ma trova il solo limite nell'organizzazione imprenditoriale.

Per quanto riguarda *energia e ambiente*:

- ⇒ si erano affrettati un po' troppo Barack Obama e Nicolas Sarkozy a dare per fatto l'accordo di Copenhagen sul clima. Ci sono infatti volute altre 16 ore, nuovi negoziati notturni e molti mal di pancia per riuscire oggi a chiudere la partita. E male. Non solo l'accordo raggiunto non è giuridicamente vincolante né è chiaro se mai lo diventerà nel 2010, alla nuova Conferenza Onu di Città del Messico. Non possiede nemmeno la legittimità dell'approvazione per consenso generale. Perché non c'era e non c'è. A salvarlo per il rotto della cuffia è stato un contorcimento giuridico: in assenza del placet di tutti, i 193 paesi partecipanti si sono limitati a "prendere nota" dell'intesa, redigendo a latere la lista dei paesi disposti ad accettarla. In questo modo, pur non avendo l'imprimatur unanime, l'accordo potrà diventare operativo facendo scattare già in gennaio l'erogazione dei fondi previsti per i paesi poveri. Inventato dal ministro inglese Ed Miliband, l'escamotage ha permesso di allontanare lo spettro di un fallimento che sarebbe stato ancora più clamoroso dopo che il presidente americano, prima di lasciare Copenhagen, aveva salutato un accordo ancora virtuale. Che continua a piacere a pochi;
- ⇒ senza grandi fanfare, il 30 novembre scorso, a Montalto di Castro l'hanno allacciata alla rete elettrica: 24 megawatt fotovoltaici (ovviamente di picco), la più gran-



de centrale solare finora d'Italia e una delle maggiori d'Europa. Ma, nei programmi già approvati, c'è il salto entro l'anno prossimo a 100 megawatt. E poi forse altri 200 in tutto il Lazio, con l'insediamento (forse) persino di una fabbrica di pannelli nella regione da parte della Sunpower, uno dei maggiori protagonisti mondiali del fotovoltaico in silicio monocristallino.

Per quanto riguarda l'*innovazione e la ricerca*

- ⇒ passata la bufera, dopo aver stretto la cinghia e badato solo al sodo, forse è di nuovo tempo di inventarsi qualcosa di nuovo. Sembra davvero invertire una tendenza il dato sulle domande presentate dagli inventori italiani all'ufficio nazionale brevetti e marchi: dopo il calo di inizio anno, il secondo semestre si chiude a quota 4.745, quasi il 3,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2008. Un buon segnale per salutare questo tribolato 2009. Strumenti per il potenziamento delle fibre ottiche, dispositivi antisurriscaldamento per pannelli solari termici, fucili subacquei ad aria compressa, finanche sale da cucina liquido: il genio italico non sembra porsi limiti. Per offrirgli qualche possibilità in più parte adesso il Fondo nazionale innovazione: 57,5 milioni di risorse pubbliche in compartecipazione con operazioni co-finanziate e gestite da banche ed intermediari e finalizzate a sostenere progetti basati sull'utilizzo dei titoli della proprietà intellettuale. Il ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola ha firmato gli avvisi pubblici per dare attuazione al Fondo, suddiviso in due macroaree di intervento individuate: il finanziamento di debito, a cui vengono destinati 37,5 milioni di euro, e il capitale di rischio, a cui sono assegnati 20 milioni di euro. Con gli avvisi pubblici, il ministero invita le banche a presentare proposte di operazioni finanziarie che dovranno sostenere le Pmi e le loro invenzioni da brevettare.